



CONTRATTO

TRA

l'Istituto degli Innocenti di Firenze – Piazza SS. Annunziata n. 12, (C.F. 80016790489) di seguito indicato come “Istituto” , rappresentato dall'____ nato a _____ Codice Fiscale _____, Responsabile unico del procedimento

E

DALL'ALTRA PARTE

l'impresa Edil Bonaccorso S.r.l., con sede in Via Empoli, 16/05, 50142 Firenze (FI), P.Iva e CF: 07275010481, in persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxx il xxxx, C.F. xxxxx e residente in Via xxxx a xxxxx, da ora in avanti denominato Esecutore.

PREMESSO

- che, con Disposizione Dirigenziale n.xxx del xxxx, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento all'impresa Edil Bonaccorso S.r.l., con sede in Via Empoli, 16/05, 50142 Firenze (FI), P.Iva e CF: 07275010481, del servizio del monitoraggio triennale della facciata monumentale e dell'interno del loggiato prospicienti la Piazza della Santissima Annunziata nonché del Cortile degli Uomini (solo per il primo anno) dell'Istituto degli Innocenti di Firenze ;

- che i documenti di gara (Offerta economica, Capitolato descrittivo e prestazionale con allegati) e il DUVRI sono depositati agli atti dell'Ente, Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto.

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituto affida all'Esecutore, che accetta, l'esecuzione del servizio relativo al monitoraggio triennale della facciata monumentale e dell'interno del loggiato prospicienti la Piazza della Santissima Annunziata nonché del Cortile degli Uomini (solo per il primo anno) dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, come meglio descritto nel documento "Capitolato descrittivo e prestazionale", presente nei documenti di gara e accettato dall'Esecutore in fase di procedura di affidamento, che si richiama integralmente al presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. 3 - IMPORTO

Il corrispettivo dovuto all'Esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro 32.100,00 al netto dell'IVA, di cui euro 3.200,00 di oneri di sicurezza e euro 6.740,00 di costi della manodopera;

Si precisa che in tale importo è compreso un plafond pari a 1.500,00 € annui, Iva esclusa, per tutti gli interventi manutentivi che dovessero essere necessari e che non sono previsti nel capitolato descrittivo e prestazionale. Per tali interventi dovrà essere presentato ed accettato un preventivo, in mancanza del quale non sarà corrisposto nessun compenso.

L'importo relativo al sopraddetto plafond non sarà corrisposto nel caso non siano effettuati interventi manutentivi non ricompresi nel servizio oggetto dell'appalto.

ART.4 - GARANZIA DEFINITIVA



A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'Esecutore ha costituito la prescritta garanzia n°xxxx emessa da xxxx, di importo pari a Euro 1.605,00 che rappresenta il 5 per cento del valore del contratto . La predetta garanzia resterà vincolata fino alla conclusione del presente contratto.

ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Esecutore, si impegna, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Istituto (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di legge) da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di stipula del contratto e cessa al termine dell'appalto. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti (per un valore indicato in euro 1.000.000,00) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.



Si precisa che:

- eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto resteranno a totale carico dell'Esecutore;
- caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte della Compagnia di Assicurazioni, l'integrale risarcimento verrà addebitato all'Esecutore.

ART.6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a presentazione di apposita fattura elettronica e previa verifica dell'esecuzione a regola d'arte del servizio richiesto. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti. Nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto non fosse realizzata nella sua interezza, s'intende fin d'ora che non verrà effettuato alcun pagamento se non per la parte effettivamente realizzata. Le fatture, compilate con l'indicazione dei servizi effettuati, dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui al successivo art. 17, all'Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata n. 12 – 50122 Firenze, che, dopo i relativi accertamenti e controlli di legge, provvederà alla liquidazione. L'Istituto prende atto che i pagamenti dovuti all'Esecutore saranno versati su uno dei correnti dedicati che saranno specificatamente comunicati dall'Esecutore.

ART.7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Il servizio viene affidato dall'Istituto, ed accettato dall'Esecutore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità



di cui al Capitolato descrittivo e prestazionale. L'Esecutore è tenuto inoltre al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART.8 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio ha durata triennale decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART.9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di cui all' art.11 del Capitolato descrittivo e prestazionale, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/23, qualora le verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Esecutore diano esito negativo. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della comunicazione con cui l'Istituto dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In pendenza del termine di operatività della risoluzione, l'affidatario ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali.

L'Istituto può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023.

ART.10 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle eventuali controversie fra l'Istituto e l'Esecutore è competente il Foro di Firenze.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'Esecutore cedere il contratto e altresì vietato subappaltare in



tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni sul subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, sulla base della disapplicazione del limite al subappalto per ciò che riguarda la categoria prevalente, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nel Capitolato descrittivo e prestazionale. L'Esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Istituto in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Esecutore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Esecutore.

ART.13 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI



PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Esecutore dichiara, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Esecutore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sull'assicurazione sociale, derivanti dalle leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali e dagli Accordi Integrativi Locali in vigore.

L'Esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

ART. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'Esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'Esecutore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

ART.15 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della



propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ART.17 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell'art.1 comma 629 della L. 190/2014, l'Esecutore dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Istituto provvederà a pagare al fornitore quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il codice univoco ufficio da utilizzare per l'invio delle fatture intestate all'istituto degli Innocenti è: GY7RWO. Inoltre ai fini di una corretta procedura di liquidazione fatture stesse è necessario indicare correttamente i dati relativi a CIG, numero d'ordine così come forniti dall'Istituto.

ART.18 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Esecutore elegge domicilio in xxxx-xx ai sensi dell'articolo 2 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145.

ART.19 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art.18 comma 10 del D.lgs.36/2023 - Allegato I.4 e secondo quanto previsto dall'Agenzia dell'Entrate con circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l'Esecutore è esente dal versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del presente contratto.

ART.20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation). L'Esecutore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che sono trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679.

Firenze, xxxxxx

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ISTITUTO

L'ESECUTORE